

Marco Badiani
Ragioniere
Commercialista
Revisore Contabile

Pierluigi Coppini
Ragioniere
Commercialista
Revisore Contabile

Giulia Massari
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Simona Sguanci
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Vinicio Vannucchi
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Prato, 15 Ottobre 2024

Lettera informativa n. 30/2024

A TUTTI I CLIENTI

LORO SEDI

OGGETTO: SPECIALE CONVERSIONE DECRETO OMNIBUS


Il D.L. 113/2024, rubricato “*Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico*”, e ribattezzato Decreto *Omnibus*, è stato convertito con L. 143/2024, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 dell’8 ottobre 2024. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi.

	Contenuto
Articolo 1, commi 1-5	Disposizioni in materia di credito d’imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica <u>Invio comunicazione aggiuntiva</u> Viene previsto che, pena di decadenza dall’agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui all’articolo 5, comma 1, D.M. 17 maggio 2024, devono, nel periodo compreso tra il 18 novembre 2024 e il 2 dicembre 2024, inviare all’Agenzia delle entrate, una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione, entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella comunicazione di cui sopra.
Articolo 2	Imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia Intervenendo sull’articolo 24-bis, comma 2, primo periodo, Tuir, viene elevata dai precedenti 100.000 euro agli attuali 200.000 euro la misura dell’imposta sostitutiva Irpef calcolata in via forfetaria, a prescindere dall’importo dei redditi percepiti, prevista per i soggetti che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell’articolo 2, comma 2, Tuir. La nuova misura si applica ai soggetti che hanno trasferito nel territorio dello Stato la residenza ai fini dell’articolo 43, cod. civ. successivamente al 10 agosto 2024.
Articolo 2-bis	Bonus 100 euro lavoratori dipendenti In attesa dell’introduzione del regime fiscale sostitutivo di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), n. 2.4), L. 111/2023, per il solo 2024 è erogata un’indennità di 100 euro ai lavoratori dipendenti per i quali ricorrono congiuntamente le



Professionisti Associati
Prato

	<p>seguenti condizioni:</p> <p>a) il lavoratore ha un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro. A tal fine, rileva anche la quota esente dei redditi agevolati degli impatriati;</p> <p>b) il lavoratore ha il coniuge e almeno un figlio fiscalmente a carico oppure ha almeno un figlio che si trova in tali condizioni e manca l'altro genitore;</p> <p>c) l'imposta lorda determinata sui redditi di cui all'articolo 49, Tuir, con esclusione delle pensioni di ogni genere e degli assegni a esse equiparati (articolo 49, comma 2, lettera a), Tuir) percepiti dal lavoratore, è di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, Tuir.</p> <p>L'indennità, che non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore dipendente, è rapportata al periodo di lavoro.</p>
Articolo 2-ter	<p>Trattamento sanzionatorio per i soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono</p> <p>In caso di irrogazione di una sanzione amministrativa per:</p> <ol style="list-style-type: none">1. violazioni riferibili ai periodi d'imposta oggetto della proposta di CPB, non accolta dal contribuente;2. violazioni riferibili ai periodi d'imposta oggetto della proposta, nei confronti di contribuente decaduto dall'accordo di CPB le soglie per l'applicazione delle sanzioni accessorie interdittive sono ridotte alla metà. <p>La riduzione alla metà si applica anche ai contribuenti di cui sotto.</p>
Articolo 2-ter quater	<p>Ravvedimento periodi di imposta 2018-2022</p> <p>È stata introdotta la possibilità, per i soggetti che hanno applicato gli Isa nonché aderito al CPB nel termine del 31 ottobre 2024, di ravvedere gli anni di imposta 2018-2022, tramite il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, relative addizionali, nonché Irap.</p> <p><u>Determinazione base imponibile</u></p> <p>A tal fine, la base imponibile dell'imposta sostitutiva, è determinata quale differenza tra il reddito e il valore della produzione dichiarati, in ciascuna annualità e l'incremento degli stessi calcolati nella misura del:</p> <ol style="list-style-type: none">a. 5% per i soggetti con punteggio Isa pari a 10;b. 10% per i soggetti con punteggio Isa pari o superiore a 8 e inferiore a 10;c. 20% per i soggetti con punteggio Isa pari o superiore a 6 e inferiore a 8;d. 30% per i soggetti con punteggio Isa pari o superiore a 4 e inferiore a 6;e. 40% per i soggetti con punteggio Isa pari o superiore a 3 e inferiore a 4;f. 50% per i soggetti con punteggio Isa inferiore a 3. <p><u>Determinazione aliquota imposta</u></p> <p>L'aliquota dell'imposta sostitutiva per le annualità 2018, 2019 e 2022 è pari a:</p> <ol style="list-style-type: none">a. 10%, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;b. 12%, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;c. 15%, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6. <p>L'imposta sostitutiva Irap è pari al 3,9%.</p> <p>Per le annualità 2020 e 2021 le imposte di cui sopra sono abbattute del 30%.</p> <p>In ogni caso, il valore complessivo dell'imposta sostitutiva delle imposte sui</p>



Professionisti Associati
Prato

	<p>redditi addizionali per ciascuna annualità non può essere inferiore a 1.000 euro.</p> <p><u>Versamento imposta</u> L'imposta può essere versata: - in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2025; - ratealmente in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi.</p> <p><u>Mancato perfezionamento ravvedimento</u> Non si ha perfezionamento del ravvedimento, quando il pagamento, in unica soluzione o della prima rata è successivo alla notifica di pvc o schemi di atto di accertamento, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti.</p> <p><u>Limitazione all'accertamento</u> Per i soggetti a cui si applicano gli ISA che aderiscono al CPB e che hanno adottano, per una o più annualità tra i periodi d'imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, il regime di ravvedimento, i termini di decadenza per l'accertamento, di cui all'articolo 43, D.P.R. 600/1973 e all'articolo 57, D.P.R. 633/1972 relativi alle annualità oggetto di ravvedimento, sono prorogati al 31 dicembre 2027. In ogni caso, per i soggetti a cui si applicano gli Isa che aderiscono al concordato preventivo biennale i termini di decadenza per l'accertamento, di cui all'articolo 43, D.P.R. 600/1973 e all'articolo 57, D.P.R. 633/1972, in scadenza al 31 dicembre 2024 sono prorogati al 31 dicembre 2025.</p>
Articolo 3	<p>Proroga regime Iva associazioni e società sportive dilettantistiche Viene stabilito che fino alla data di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 15-<i>quater</i>, D.L. 146/2021, possono ritenersi applicabili le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, D.P.R. 633/1972, da parte delle associazioni sportive dilettantistiche e, in virtù di quanto previsto dall'articolo 90, comma 1, L. 289/2002, da parte delle società sportive dilettantistiche. Inoltre, è previsto che sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati prima del 10 agosto 2024.</p>
Articolo 4	<p>Credito di imposta per investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche Con l'obiettivo di sostenere gli operatori del settore sportivo, la disciplina relativa al credito di imposta per investimenti pubblicitari in favore di leghe, società sportive professionistiche, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 81, D.L. 104/2020, è prorogata anche agli investimenti pubblicitari effettuati tra il 10 agosto e il 15 novembre 2024.</p>
Articolo 5, comma 4	<p>Aliquota Iva ridotta per la cessione di cavalli vivi Con l'obiettivo di sostenere la filiera equina, a mezzo del nuovo n. 1-<i>octies</i>) della Tabella A, parte II-<i>bis</i>, D.P.R. 633/1972, l'aliquota del 5% si applica anche alle cessioni di cavalli vivi destinati a finalità diverse da quelle alimentari, nel caso in cui le cessioni avvengano entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della nascita.</p>
Articolo 7, comma 3	<p>Riapertura termini rivalutazione terreni e partecipazioni sociali Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 1, comma 52, L. 213/2023, vengono riaperti i termini, scaduti allo scorso 30 giugno 2024, per poter</p>




Professionisti Associati
Prato

	procedere alla rideterminazione dei valori delle partecipazioni sociali e dei terreni che scadono al prossimo 30 novembre 2024.
<u>Articolo 7- sexies</u>	Regime Iva per la chirurgia estetica L'esenzione, prevista dall'articolo 10, comma 1, numero 18), D.P.R. 633/1972, per le prestazioni di chirurgia estetica volte a diagnosticare o curare problemi di salute ovvero a tutelare la salute, anche psico-fisica, si applica a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Professionisti Associati



Professionisti Associati
Prato